

PERCORSO ISPETTORATO DEL LAVORO – INAIL E MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Giudizio innanzi al Giudice Onorario di pace

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione analizzeremo il giudizio che si svolge innanzi al Giudice Onorario di Pace.

In particolare, andremo ad approfondire:

- la competenza del Giudice Onorario di Pace
- il procedimento innanzi al Giudice Onorario di Pace

Bene, non ci resta che cominciare...

La competenza del Giudice Onorario di Pace

Il Giudice Onorario di Pace è un magistrato onorario competente per le controversie di cui all'art. 7 c.p.c. Tale competenza è stata notevolmente ampliata con la riforma della magistratura onoraria di cui al D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, che ha attuato la delega di cui alla L. n. 57/2016.

In particolare, il **Giudice Onorario di Pace è competente:**

- a. **per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000 euro** (30.000 euro a decorrere dal 31 ottobre 2025), quando non specificamente attribuite ad altro giudice
- b. **per le cause di risarcimento del danno provocato dalla circolazione di veicoli e natanti fino a 20.000 euro** (50.000 euro a decorrere dal 31 ottobre 2025)
- c. **qualunque ne sia il valore:**
 1. per le cause relative ad apposizioni di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi (a decorrere dal 31 ottobre 2025 tale previsione verrà sostituita dalla seguente: "per le cause relative ad apposizioni di termini")
 2. per le cause relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case (a decorrere dal 31 ottobre 2025 tale previsione verrà sostituita dalla seguente: "per le cause in materia di condominio negli edifici")
 3. per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità
 4. per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali
 5. con decorrenza dal 31 ottobre 2025: per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI, del Codice Civile ("Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi"), fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni; per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII, del Codice Civile ("Delle luci e delle vedute"), fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli artt. 905, 906 e 907 del Codice Civile; per le cause in materia di stillicidio e

di acque; per le cause in materia di occupazione ed invenzione; per le cause in materia di specificazione, unione e commistione; per le cause in materia di enfiteusi, di esercizio delle servitù prediali, in quelle di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli artt. 1107 e 1109 del Codice Civile e per quelle in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa

- d. **con decorrenza dal 31 ottobre 2025, è altresì competente, purché il valore della controversia non sia superiore a 30.000 euro:**
1. per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari
 2. per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale
 3. per le cause in materia di accessione
 4. per le cause in materia di superficie

Il procedimento innanzi al Giudice Onorario di Pace

Il procedimento che si svolge innanzi a lui è **retto dalle stesse norme che regolano il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili**, eccezion fatta per alcune peculiarità.

Il procedimento innanzi al Giudice Onorario di Pace: La domanda

Innanzitutto, la domanda **può esser proposta mediante citazione a comparire o verbalmente**. In quest'ultimo caso, il giudice ne fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa (art. 316 c.p.c.).

Il procedimento innanzi al Giudice Onorario di Pace: Rappresentanza davanti al Giudice Onorario di Pace

Davanti al Giudice Onorario di Pace le parti possono stare in giudizio **personalmente nelle cause il cui valore non ecceda i 1.100 euro o quando**, in considerazione della natura o entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, **il giudice la autorizza a stare in giudizio di persona** (art. 82 c.p.c.).

In tutti gli altri casi le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un **difensore**. Ai sensi dell'art. 317, c, 1, c.p.c., tuttavia, la parte potrà farsi rappresentare da una **persona munita di mandato scritto** in calce alla citazione o in atto separato.

Il procedimento innanzi al Giudice Onorario di Pace: Contenuto della domanda

La domanda, comunque proposta, deve contenere l'indicazione del **giudice**, delle **parti**, l'esposizione dei **fatti** e l'indicazione **dell'oggetto**.

Tra il giorno della notificazione e quello dell'udienza di comparizione devono intercorrere **termini liberi non inferiori a 45 giorni** se in Italia, 75 giorni se all'estero (ossia i termini previsti dall'art. 163-bis, ridotti alla metà).

Il procedimento innanzi al Giudice Onorario di Pace: Costituzione delle parti

La costituzione delle parti avviene **in maniera semplificata** rispetto a quanto previsto per il giudizio ordinario di cognizione. Ai sensi dell'art. 319 c.p.c., infatti, le parti si costituiscono **depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale** di cui all'art. 316 c.p.c. con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, **oppure presentano tali documenti al giudice in udienza**.

Il procedimento innanzi al Giudice Onorario di Pace: Trattazione della causa

Nel corso della prima udienza il Giudice Onorario di Pace, ai sensi dell'art. 320 c.p.c., **interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione**. Se la conciliazione riesce se ne **redige processo verbale**. In caso contrario le parti verranno invitate:

- a **precisare definitivamente i fatti** che ciascuna pone a **fondamento delle domande, difese ed eccezioni**
- a **produrre i documenti**
- e a **richiedere i mezzi di prova**

Quando le attività svolte dalle parti in prima udienza lo richiedono, il Giudice Onorario di Pace **fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova**.

Il procedimento innanzi al Giudice Onorario di Pace: Decisione

Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice Onorario di Pace **invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa, depositando la sentenza** in cancelleria **entro 15 giorni dalla discussione** (art. 321 c.p.c.).

Il Giudice Onorario di Pace decide **secondo equità** le cause il cui valore **non ecceda 1.100 euro** (a partire dal 21 ottobre 2021 tale limite sarà innalzato a 2.500 euro), **salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.** (art. 113 c.p.c.). Si tratta dei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (c.d. "contratti di massa"). In ogni caso, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di tale norma nella misura in cui non prevede in capo al Giudice Onorario di Pace l'obbligo di osservare comunque i principi informatori della materia.

Il procedimento innanzi al Giudice Onorario di Pace: Appellabilità delle sentenze

Le sentenze del Giudice Onorario di Pace **possono essere appellate innanzi al Tribunale**. **Quelle pronunciate secondo equità, tuttavia, possono essere appellate esclusivamente:**

- **per violazione delle norme sul procedimento**
- **per violazione di norme costituzionali o comunitarie**
- **ovvero per violazione dei principi regolatori della materia**

Il procedimento innanzi al Giudice Onorario di Pace: Conciliazione in sede non contenziosa

Al Giudice Onorario di Pace compete anche l'**attività di conciliazione extragiudiziale**, il cui procedimento è **facoltativo** (a differenza di quello che si svolge nell'ambito del giudizio ordinario di cognizione, che è obbligatorio), **preventivo e autonomo** rispetto all'eventuale giudizio.

Ai sensi dell'art. 322 c.p.c., l'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa si propone anche verbalmente al Giudice Onorario di Pace territorialmente competente.

Se la controversia rientra nella competenza del Giudice Onorario di Pace, il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo. In caso contrario, e cioè qualora la controversia non rientri tra le sue competenze, il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito il giudizio che si svolge innanzi al Giudice Onorario di Pace.

In particolare, abbiamo trattato:

- la competenza del Giudice Onorario di Pace
- il procedimento innanzi al Giudice Onorario di Pace

Grazie per l'attenzione!

